ISTITUTO Tecnico Economico Tecnologico
G. Girardi
Via J.F. Kennedy, 29 – 35013 Cittadella (PD)
 0495971565 - www.girardicittadella.edu.it - **CM** PDTD04000D
E-mail: pdtd04000d@istruzione.it - **PEC**: pdtd04000d@pec.istruzione.it - **CF** 81004350286

CODICE INTERNO PER CONTRASTARE LE AZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

(Art.1 lett. C, comma 3 della Legge 17 maggio 2024, n. 70 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

PREMESSA

La scuola rappresenta una risorsa fondamentale per la società, un punto di riferimento stabile che accoglie e affronta tensioni e dinamiche sociali, inclusi i fenomeni di bullismo. La sua funzione educativa non si limita alla mera trasmissione di conoscenze, ma si fonda sulla promozione e sul riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, tra cui il rispetto della dignità umana, la libertà individuale e il principio di rispetto reciproco. Questi valori costituiscono la base irrinunciabile su cui si fonda l'intero percorso formativo ed educativo. Per questo, la prevenzione e il contrasto al bullismo sono una parte integrante della proposta educativa dell'Istituto.

L'ITET GIRARDI, riconoscendo l'esistenza di comportamenti di prepotenza, reali e virtuali, identificabili come bullismo e cyberbullismo, propone un Codice interno che rappresenti un modello operativo di intervento e un riferimento per l'analisi delle situazioni problematiche che possano configurarsi come atti di bullismo e cyberbullismo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Direttiva MIUR del 13 aprile 2015 "Linee di orientamento** per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo";
- **Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;**
- **Circolare n. 1637 del 2 dicembre 2015** "Indicazioni operative per l'attuazione delle Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo"
- **Legge n. 71 del 29 maggio 2017** "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo:
  "l'art. 4, c.2-bis della legge n. 71, *"ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"*
- **Legge n. 70 del 17 maggio 2024** "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo";
- **Nota prot. n. 121 del 20 gennaio 2025** "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo – Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70".

ART. 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo codice di autoregolamentazione per la prevenzione e la lotta al bullismo e al cyberbullismo rappresenta uno strumento che fornisce informazioni sui comportamenti da tenere e sulle procedure da attivare in presenza di eventi che possano rientrare nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come definiti dall'art. 1 della Legge n.71 del 29 maggio 2017, successivamente modificata dalla Legge n.70 del 17 maggio 2024.

Bullismo e cyberbullismo rappresentano due delle problematiche più insidiose che affliggono la società di oggi, minando il benessere psicologico e fisico di bambini e ragazzi.

In particolare a scuola, in un contesto educativo che dovrebbe favorire la crescita personale e l'apprendimento, queste dinamiche di aggressione costituiscono ostacoli rilevanti, minacce alla serenità degli studenti.

Il bullismo tradizionale, caratterizzato da comportamenti di prepotenza, esclusione sociale e violenza fisica o verbale, ha recentemente trovato un nuovo alleato nella tecnologia, amplificando il suo raggio d'azione con il cyberbullismo.
Quest'ultimo, diffuso tramite social media, messaggistica istantanea e altre piattaforme digitali, permette agli aggressori di colpire le vittime con una rapidità e una pervasività senza precedenti. Bullismo e cyberbullismo sono dunque problemi gravi che minacciano il benessere degli studenti nelle scuole. Un'efficace attività preventiva richiede piena consapevolezza delle caratteristiche di questi fenomeni, la capacità di riconoscerne i segnali e una risposta adeguata.
In questa prospettiva, la prima parte del codice è informativa e compendia quanto stabilito dalla normativa vigente sul bullismo e sul cyberbullismo.

ART. 2 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL FENOMENO

2.1 Caratteristiche del bullismo

Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo caratteristico delle relazioni fra coetanei e contraddistinto da comportamenti violenti, pervasivi e con conseguenze durature.È una forma di prevaricazione intenzionale, ingiustificata, non provocata, ripetuta nel tempo e implica una disparità, reale o percepita, di potere o forza tra il bullo e la vittima.
"Per bullismo si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisione" (**Legge n. 71 del 29 maggio 2017,** comma 1 bis).

Può manifestarsi attraverso forme dirette (più aperte e visibili, con prevaricazione di tipo fisico o verbale) o forme indirette (più nascoste e quindi più difficilmente rilevabili, come l'esclusione sociale, i pettegolezzi, la diffusione di calunnie).
In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:
● **bullismo diretto**: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, bullismo psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale);
● **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

2.2 Caratteristiche del cyberbullismo

"Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo." (**Legge n. 71 del 29 maggio 2017,** art. 1, comma 2). Questa nuova forma di prevaricazione, che non consente a chi la subisce di sfuggire o nascondersi e coinvolge un numero sempre più ampio di vittime, è in costante aumento e non ha ancora un contesto definito. Ciò che appare rilevante è che oggi non è più sufficiente educare a decodificare, valutare ed eventualmente rifiutare il messaggio derisorio, denigratorio o violento di un'immagine perché i nuovi mezzi hanno dato la possibilità a chiunque non solo di registrare immagini, ma anche di divulgarle, rendendole così un atto diffamatorio su larga scala, senza limiti spaziali o temporali del danno che esse possono arrecare.

La natura mediatica del cyberbullismo comporta alcune differenze e peculiarità rispetto al bullismo tradizionale, quali:

- **intrusività dell'attacco**: l'azione dannosa pervade anche spazi e tempi privati;
- **impatto comunicativo dell'azione**: l'azione non è circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento il villaggio globale;
- **elevato numero di persone che possono assistere all'episodio**: l'ampia diffusione è legata alla velocità con cui un messaggio può essere divulgato e visualizzato in Rete
- **anonimato del bullo:** l'aggressore, potendo agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima. L'anonimato, infatti, induce il cyberbullo ad assumere delle convinzioni socio-cognitive come il "disimpegno morale".

2.3 Le diverse forme del cyberbullismo

NOME	DEFINIZIONE
Flaming	Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.
Exclusion	Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.
Denigration	La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.
Impersonation	Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio, creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.
Harassment	Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.
Cyberstalking	È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguitare l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web.
Happy slapping	Letteralmente "schiaffo allegro", è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.

Sexting	Si riferisce alla pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.

ART. 3 LA LEGGE 71/2017 E LA L. 70/2024: BULLISMO, CYBERBULLISMO E LE RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ EDUCANTE

Oltre a definire la condotta rientrante nelle due leggi contro il fenomeno del cyberbullismo, il quadro normativo adotta una serie di azioni a carattere preventivo, quale la strategia di attenzione, la tutela dei soggetti e l'educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia vittime che responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione di interventi per tutte le fasce di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

In particolare, la legge definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana (MIUR, USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nella promozioni di attività preventive, educative e rieducative. L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di bullismo e di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, e senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

L'ITET GIRARDI delinea le azioni di intervento e i ruoli specifici di ciascun protagonista della vita scolastica nel documento **"Integrazione al regolamento di istituto in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo"**.

ART. 4 STRUTTURA DEL PROTOCOLLO DI EMERGENZA

In linea con quanto previsto dalla Piattaforma Ministeriale Elisa, nel caso di un presunto episodio di bullismo e vittimizzazione, l'ITET GIRARDI attiva la seguente procedura, scandita in quattro passaggi fondamentali:

a) La prima segnalazione. La prima segnalazione può essere fatta dalla vittima, da compagni, testimoni, insegnanti di classe, genitori attraverso il modulo di segnalazione (allegato all'art 6 del presente documento) e inviata ad un docente, al referente o al Dirigente, che la condivideranno con il Team. La scheda di prima segnalazione ha lo scopo di accogliere la segnalazione di tutti i presunti casi di bullismo in modo da poter prendere in carico la situazione. Il caso potrà essere riferito da qualsiasi persona interna o esterna della scuola.

La prima segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo: serve quindi a fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti.

La segnalazione e la denuncia possono realizzarsi anche nelle seguenti modalità:

- Conversazioni riservate con un docente, con il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori;
- Conversazioni riservate con lo psicologo che si occupa del CIC;
- Segnalazione scritta o tramite mail al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.
- Segnalazione scritta tramite l'invio del modulo presente nel sito internet dell'Istituto.

b) Fase di valutazione e dei colloqui di approfondimento. La fase di valutazione e dei colloqui di approfondimento (con tutti gli attori coinvolti) dovrà avvenire al più presto, se possibile entro due giorni da quando è stata presentata la prima segnalazione. Lo scopo di questa valutazione sta nell'avere informazioni sull'accaduto, valutare la tipologia e la gravità dei fatti, avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli, capire il livello di sofferenza della vittima, valutare le caratteristiche di rischio del bullo, prendere una decisione per la gestione del caso.

Per quanto riguarda la gestione del caso, saranno sempre verificati e considerati tutti gli aspetti di tutela della privacy e del consenso informato, rispondendo alla normativa vigente.

La fase di valutazione è condotta dal Dirigente scolastico e dal Team contro il bullismo, avvalendosi della collaborazione dei docenti, dei genitori, dello psicologo, e degli studenti e di eventuali soggetti esterni.

c) La gestione dei casi di bullismo. Una volta definita con sicurezza la situazione, qualora il fatto compiuto non costituisca reato, il Dirigente scolastico informa immediatamente le

famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo. In caso di gravità, si prevede la convocazione di un Consiglio di Classe straordinario. Se, invece, il fatto costituisce reato, il Dirigente ha l'obbligo di denuncia alle autorità competenti.
I provvedimenti messi in atto vengono, di seguito, formalizzati nell'elenco seguente:

- Supporto e protezione alla vittima, onde evitare che si senta responsabile;
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione;
- Comunicazione ai genitori dell'autore degli atti di bullismo (convocazione);
- Convocazione straordinaria del Consiglio di classe (in caso di gravità, appurata l'esistenza di un atto di prepotenza);
- Invio della lettera di avvio del procedimento disciplinare nei confronti dell'autore degli atti di bullismo ed ai suoi genitori;
- Valutazione di un intervento personalizzato a favore dei soggetti coinvolti, che abbia come obiettivi lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, l'aumento della positività, l'evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.

Ciascun caso seguirà un proprio iter, che non necessariamente segue i provvedimenti sovrascritti secondo l'ordine con cui sono stati presentati.

Le sanzioni:

L'Istituto considera come infrazioni gravi i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto, integrato dal Regolamento disciplinare per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.
Si specifica che la sanzione disciplinare, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte: "si deve puntare a condurre colui che ha violato il regolamento non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato." (Direttiva Pubblica Istruzione 05.02.2007, n.16 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.).
Per i casi più gravi, nel caso in cui ravvisi l'ipotesi di reati procedibili d'Ufficio (come minaccia, lesione personale, atti persecutori, violenza privata, ecc.), il Dirigente provvede a sporgere immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

d) La fase del monitoraggio. Dopo gli interventi educativi e disciplinari si terrà monitorata la situazione. La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto CIC, a cura di un docente o dello psicologo di Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e per intraprendere un percorso di riflessione con il bullo, affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

ART. 5.1 SCHEMA DELLE PROCEDURE DI INTERVENTO IN CASO DI SOSPETTO O ACCERTATO CASO DI BULLISMO (materiali forniti dalla piattaforma ministeriale Elisa per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo)

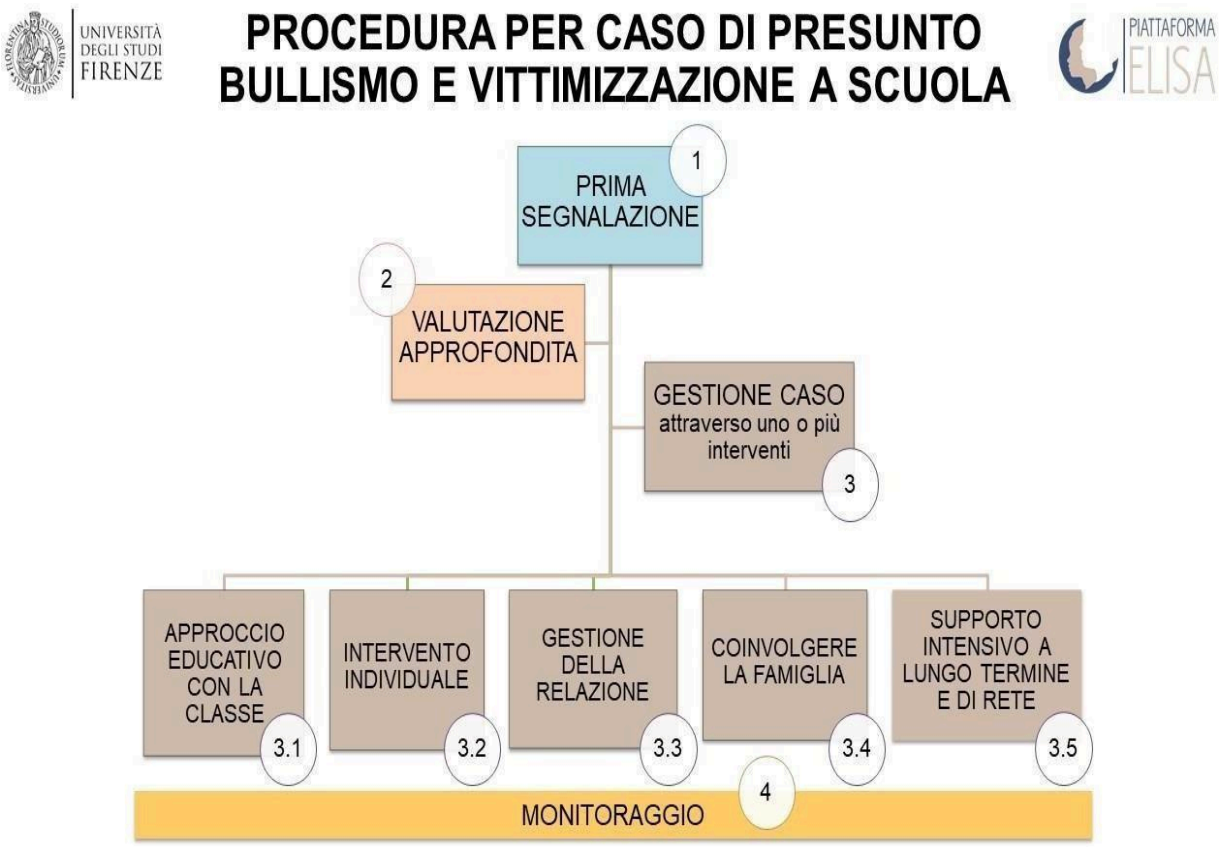

ART. 5.2 SCHEMA DELLE PROCEDURE DI INTERVENTO IN CASO DI SOSPETTO O ACCERTATO CASO DI CYBERBULLISMO

CO-FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Procedure interne: cosa fare in caso di evidenza di Cyberbullismo

Generazioni Connesse
SAFER INTERNET CENTRE

Il docente ha evidenza che stia accadendo qualcosa tra gli/le studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o cyberbullismo

Avvisa il referente per il cyberbullismo (e/o il referente indicato nell'ePolicy) e il Dirigente Scolastico che convoca il CDC.
A) Se c'è fattispecie di reato - seguite le procedure della scuola
B) Se non c'è fattispecie di reato
- Richiedi la consulenza dello psicologo/a scolastico
- Informa i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) dei ragazzi/e direttamente coinvolti (qualsiasi ruolo abbiano avuto), se possibile con la presenza dello psicologo/a, su quanto accade e condividete informazioni e strategie.
- Informa i genitori di ragazzi/e infra quattordicenni della possibilità di richiedere la rimozione, l'oscuramento o il blocco di contenuti offensivi ai gestori di siti internet o social (o successivamente, in caso di non risposta, al garante della Privacy)
- Attiva il consiglio di classe.
- Valuta come coinvolgere gli operatori scolastici su quanto sta accadendo.

Se, come docente, hai un dubbio su come procedere o interpretare quello che sta accadendo, puoi chiedere in qualsiasi momento, una consulenza telefonica alla helpline del progetto Generazioni Connesse, al numero gratuito 1.96.96.

NELLE CLASSI
- Cerca di capire il livello di diffusione dell'episodio nell'Istituto e parla della necessità di non diffondere ulteriormente online i materiali.
- Parla del cyberbullismo e delle sue conseguenze (non nominare gli alunni coinvolti). Suggerisci di chiedere aiuto per situazioni di questo tipo. Prevedi un momento laboratoriale in modo da facilitare l'elaborazione della situazione.
- a seconda della situazione trova il modo di supportare la vittima e di responsabilizzare i compagni rispetto al loro ruolo, anche di spettatori, nella situazione.

A seconda della situazione e delle valutazioni operate con referente, dirigente e genitori, segnala alla Polizia Postale:
a) contenuto; b) modalità di diffusione.
Se è opportuno, richiedi un sostegno ai servizi territoriali o ad altre Autorità competenti (soprattutto se il cyberbullismo non si limita alla scuola).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

© All rights reserved Generazioni Connesse 2019

CO-FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Procedure interne: cosa fare in caso di sospetto di Cyberbullismo

Generazioni Connesse
SAFER INTERNET CENTRE

Il docente sospetta che stia accadendo qualcosa tra gli studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o cyberbullismo

Condividi con il referente per il cyberbullismo (e/o il referente indicato nell'e-policy): valuta con lui/loro le possibili strategie di intervento.

Valuta se è il caso di avvisare il consiglio di classe.
Valuta se è il caso di avvisare il Dirigente Scolastico, anche in base al regolamento interno o a prassi consolidate.

Se, come docente, hai un dubbio su come procedere o interpretare quello che sta accadendo, puoi chiedere in qualsiasi momento, una consulenza telefonica alla helpline del progetto Generazioni Connesse, al numero gratuito 1.96.96.

Sonda il clima di classe, ascoltando i ragazzi e monitorando ciò che accade (ma senza fare indagini o interrogatori).
Cerca di capire il livello di diffusione dell'episodio a livello di Istituto.

Parla in classe del cyberbullismo e delle sue conseguenze (non nominare gli alunni che sospetti coinvolti). Suggerisci di **chiedere aiuto** per situazioni di questo tipo.
Proponi attività in classe sull'empatia e sul riconoscimento delle emozioni (proprie e altrui)

Se emergono evidenze passa allo schema successivo

Informa i/le ragazzi/e su ciò che dice la legge italiana su cyberbullismo L. 71/2017)
Ricorda agli studenti che possono segnalare al gestore del sito/social e al garante privacy eventuali contenuti offensivi/lesivi che li riguardano

Ricorda a studenti/esse che possono chiedere in qualsiasi momento una consulenza telefonica alla helpline del progetto Generazioni Connesse, al numero gratuito 1.96.96 o via chat

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

© All rights reserved Generazioni Connesse 2019

ART. 6 MODULISTICA

6.1 SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE DEI CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO (PER STUDENTI, GENITORI/TUTORI, INSEGNANTI, ALTRI TESTIMONI)

Nome e cognome di chi compila la segnalazione:_____

Data: _____

1. La persona che sta segnalando il caso di presunto bullismo è

o la vittima

o un/una compagno/a della vittima

o madre/padre/tutore della vittima (segnalare con una crocetta sul termine adeguato)

o insegnante

o altro (specificare ruolo) _____

2. Nome della vittima _____ Classe: _____

3. Specificare se si è al corrente dell'esistenza di altre vittime:

Altra vittima _____ Classe: _____

Altra vittima _____Classe: _____

4. Bullo o i bulli (presunti):

Nome_____ Classe_____

Nome_____ Classe_____

Nome_____ Classe_____

5. Descrizione guidata degli episodi. (<u>SI RICORDA CHE GLI EPISODI DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERSI RIPETUTI NEL TEMPO ALTRIMENTI NON E' BULLISMO</u>).

- Che cosa è successo?

_____

_____

_____

- Quando? _____

- Dove? _____

- La vittima era da sola?

o Sì

o No Chi c'era? Segnalare nome e cognome_____

- La vittima ne ha parlato con qualcuno?

o No

o Sì Con chi? Segnalare nome e cognome_____

- <u>Quante volte</u> sono successi gli episodi? _____

- Quando sono iniziati gli episodi? _____

- Gli episodi si ripetono ancora?

o Sì

o No

- Quando è stata l'ultima volta che è accaduto? _____

- L'episodio riportato costituisce:

un'osservazione diretta □ un evento riferito □

6.2 SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE DEL TEAM ANTIBULLISMO
La scheda di prima segnalazione dei casi di bullismo e di cyberbullismo

Nome del membro del team che compila lo screening: _____

Data: _____/ _____/ _____

Scuola _____

1. Data della segnalazione del caso di bullismo:

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:
a. □ La vittima, nome: _____
b. □ Un compagno della vittima, nome: _____
c. □ Padre/madre della vittima, nome: _____
d. □ Insegnante, nome: _____
e. □ Altri: _____

3. Vittima, nome: _____ classe: _____
Altre vittime nome: _____ classe: _____
Altre vittime nome: _____ classe: _____

4. Il bullo o i bulli
Nome: _____ classe: _____
Nome: _____ classe: _____
Nome: _____ classe: _____

5. Che tipo di prepotenze sono accadute? Fornire esempi concreti:

_____
_____
_____
_____

6. Quante volte si sono verificati gli episodi?

_____

6.3 SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEL DIRIGENTE AD ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI (FORZE DI POLIZIA/AUTORITÀ GIUDIZIARIA)

Il MIM propone questa scheda fac-simile nelle **"***Linee di orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo".*

In caso di reale necessità, il modulo andrà compilato dal Dirigente scolastico secondo le procedure adottate dall'istituzione scolastica.

ISTITUTO SCOLASTICO segnalante:

Indirizzo:

Recapito telefonico:

Dirigente Scolastico:

Referente: